

0003464/15

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

*VENDITA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

R.G.N. 1900/2009

SECONDA SEZIONE CIVILE

Cron. 3464

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep. 321

Dott. MASSIMO ODDO

- Presidente - Ud. 03/12/2014

Dott. EMILIO MIGLIUCCI

- Consigliere - PU

Dott. LINA MATERA

- Consigliere -

Dott. ELISA PICARONI

- Consigliere -

Dott. ANTONINO SCALISI

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 190042009 proposto da:

FINANZIARIA IMMOBILIARE BRAIDENSE SRL IN LIQUIDAZIONE 01599900048, IN PERSONA DEL LIQUIDATORE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio dell'avvocato GABRIELE PAFUNDI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONINO RIZZO;

2014

2452

- ricorrente -

contro

BEVILACQUA ANGELO BVLNGL30E30L919J, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FAMAGOSTA, 2, presso lo

Ar

studio dell'avvocato CARLO ROSA, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIO BOVECCHI;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3095/2007 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 22/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/2014 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l'Avvocato Rizzo Antonino difensore della ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, il rigetto.

	Svolgimento del processo	
	Bevilacqua Angelo, con atto di citazione del 14 luglio 1983, conveniva in	
	giudizio, davanti al Tribunale di Milano la società Finanziaria immobiliare Gli	
	Ontani, con sede in Milano, per ottenere sentenza che dichiarasse la sua	
	proprietà dell'immobile sito nel Comune di Pietrasanta via Cavour 80,	
•	all'epoca in costruzione giusta scrittura privata del 25 marzo 1982, previo	
	accertamento dell'autenticità di tale contratto.	
	Si costituiva la società convenuta, chiedendo il rigetto della domanda in	
	quanto la scrittura provata di cui si dice era da considerarsi un semplice	
	preliminare di vendita e non un atto definitivo di vendita e in via	
	riconvenzionale, chiedeva la risoluzione del contratto per grave	
	inadempimento dell'attore non avendo questi pagato il prezzo convenuto. In	
-	corso di causa il procuratore della convenuta dichiarava di rinunciare alla	
	domanda proposta in via riconvenzionale. Epperò, dopo aver, invano,	
	diffidato Bevilacqua alla conclusione del contratto di compravendita il 31	
	ottobre 1984 conveniva in giudizio Bevilacqua Angelo per sentire dichiarare	
	risolto il contratto del 25 marzo 1982 per inadempimento dell'acquirente.	
Ł	Le cause venivano riunite e il Tribunale di Milano con sentenza del 1986	
•	dichiara risolto il contratto per colpa dell'attore, ritenendo per altro che il	
	contratto contenesse una semplice promessa di compravendita. Condannava	
	Bevilacqua alla restituzione dell'unità immobiliare ed al pagamento di un	
	compenso o di un'indennità per il godimento sine titulo dell'immobile	
	Su appello di Bevilacqua e su appello incidentale della società Immobiliare la	Al
	Corte di Appello di Milano con sentenza del 18 gennaio 1989 confermava la	, ,
	sentenza di primo grado, respingendo sia l'appello principale e sia l'appello	

	incidentale.	
	Contro questa decisione veniva proposto da Bevilacqua, ricorso per	
	cassazione articolato su due motivi, lamentando: a) che erroneamente il	
	Giudice del merito non aveva ritenuto che la scrittura fosse un contratto	
	definitivo di compravendita; b) che non sussisteva l'inadempimento del	
•	ricorrente.	
	La Corte di Cassazione con sentenza n. 4934 del 1991 rigettava il primo	
	motivo del ricorso, ma accoglieva il secondo, cassava la sentenza della Corte	
	di Milano e rinviava la causa ad altra sezione della stessa Corte di appello.	
	La società Finanziaria Immobiliare Braidense srl in liquidazione, avente causa	
	per incorporazione dalla Nuova Versilia srl. a sua volta avente causa per	
	incorporazione dalla società Immobiliare Gli Ontani srl., riassumeva la causa	
<u>-</u>	per ottenere la pronuncia di risoluzione del contratto preliminare di vendita	
•	per inadempimento di Bevilacqua.	
	Si costituiva Bevilacqua contrastando la pretesa dell'appellante.	
	La Corte di appello di Milano con sentenza del 30 luglio 1996 respingeva la	
	domanda e condannava la Finanziaria immobiliare Braidense al pagamento	
į	delle spese legali in favore dell'esponente.	
•	Nel frattempo, tuttavia, Bevilacqua conveniva in giudizio, davanti al	
	Tribunale di Milano, la società Immobiliare chiedendo che venisse emessa	
	sentenza ex art. 2932 cc.	
	Si costituiva la società Finanziaria Immobiliare Braidense srl ed eccepiva	<u></u>
	l'incompetenza del Tribunale di Milano, per effetto della clausola arbitrale	AV.
	prevista dall'art. 15 del contratto preliminare, la prescrizione del diritto alla	
-	stipulazione del contratto di compravendita, proponeva a sua volta domanda	
	2	

	riconvenzionale per la restituzione del bene.		
	Il Tribunale di Milano con sentenza n. 4589 del 2001 trasferiva il bene a		
	Bevilacqua previo il pagamento del saldo prezzo che veniva indicata in lire	<u> </u>	
	61.000.000, condannava Bevilacqua al rimborso delle spese tecniche		
	condominiali e di allaccio alle utenze.		
•	Avverso questa sentenza, proponeva appello la società Finanziaria		
···	Immobiliare Braidense srl. Tuttavia la Corte di Appello di Milano con		
<u> </u>	sentenza n. 3095 del 2007 rigettava l'appello e confermava la sentenza del		
<u> </u>	Tribunale di Milano. La Corte milanese osservava: a) che non vi era, né		
	incompetenza del giudice ordinario a conoscere della questione di cui si dice,		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	né improponibilità della domanda, dato che, da tempo e per fatti concludenti,		
<u> </u>	la società Finanziaria Immobiliare Braidense srl aveva rinunziato		
-	all'operatività della clausola compromissoria di cui al contratto preliminare;		
<u>.</u>	b) che era indiscutibile che l'inadempimento fosse addebitabile alla società		
	Immobiliare, mentre era innegabile che il pagamento del residuo prezzo		
	andava fatto a fronte della stipula del contratto definitivo.		
	La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dalla società Finanziaria		
	Immobiliare Braidense srl con ricorso affidato ad un motivo. Bevilacqua		
•	Angelo ha resistito con controricorso.		
	Motivi della decisione		
	1.= Con l'unico motivo di ricorso la società Finanziaria immobiliare		
	Braidense srl in liquidazione, lamenta l'insufficiente motivazione circa un	1	
	punto decisivo della controversia e cioè sulla competenza del collegio	(A)	
	arbitrale in relazione all'art. 360, primo comma n. 5 cpc.	V	
	Secondo la ricorrente, l'affermazione della Corte di appello di Milano		

secondo cui la società Finanziaria Immobiliare aveva rinunciato con il proprio comportamento processuale ad avvalersi del procedimento arbitrale sarebbe priva di fondamento perché la rinunzia implicita all'arbitrato avvenuta in un precedente giudizio non poteva estendersi al presente giudizio avente oggetto diverso. Piuttosto, appare arduo sostenere che il comportamento mantenuto dalla società Finanziaria Braidense in un precedente giudizio (comportamento consistente nel mero fatto di avere sollevato l'eccezione di incompetenza e di avere svolto una domanda riconvenzionale nell'ambito del medesimo giudizio) fosse rilevatore della definitiva volontà della società Finanziaria Braidense di non volersi mai più avvalere anche in futuri e diversi giudizi aventi diverso petitum e causa petendi della clausola arbitrale inserita nel contratto preliminare. In proposito, va evidenziato che il giudizio definito dalla sentenza 2323 del 2006 della Corte di Milano e quello decisivo con la sentenza oggetto del presente giudizio sono diversi nel petitum e nella causa petendi, dato che nel primo il Bevilacqua chiedeva una sentenza dichiarativa avendo qualificato il contratto come definitivo e nel secondo chiedeva sentenza costitutiva, essendo stata qualificata la convenzione tra le parti quale contratto preliminare di vendita. In dottrina, è già stato rilevato che, addirittura, nel caso di comportamento concludente di entrambe le parti diretto ad escludere l'esistenza del potere degli arbitri di decidere la controversia, la riconducibilità delle condizioni di forma e di sostanza di un patto risolutivo degli effetti del compromesso deve, per altro, essere limitata all'oggetto di quella controversia, con l'ovvia implicazione che se si tratta di clausola compromissoria questa, comunque, sopravvive con la perpetuatio dei suoi effetti per ogni altra controversia.



	Pertanto, conclude la ricorrente dica la Corte di cassazione se la rinuncia tacita	
	ad avvalersi di una clausola compromissoria contenuta in un giudizio ormai	
	concluso, possa operare anche in un successivo giudizio relativo ad una	
	controversia derivante sempre dal medesimo contratto preliminare ma avente	
	diverso petitum e diversa causa petendi.	
1	1.1.= La censura è fondata, ragion per cui al quesito proposto deve darsi	
	risposta positiva.	
	Come è affermazione ricorrente, nella dottrina nella giurisprudenza, la	
	clausola compromissoria, in diritto italiano, è una clausola che permette la	
	devoluzione a soggetti, in qualità di arbitri, delle possibili e/o eventuali	
	controversie derivanti dal contratto nel quale è contenuta. E' essa stessa	
	espressione di un riconoscimento democratico dell'autonomia privata, con la	
• 	quale i contraenti, decidono di voler ricercare un'eterocomposizione delle	
• — · · — ·	eventuali liti che possono insorgere durante la fase dell'esecuzione del	
	contratto, eventualmente dovute anche all'interpretazione dello stesso,	
	rinunziando alla giurisdizione statale. Va, però, osservato che per quanto la	
	clausola compromissoria possa essere omnicomprensiva, cioè riferibile a tutte	
l.	le controversie civili o commerciali, attinenti a diritti disponibili, che possono	
•	insorgere tra i soggetti parti del contratto cui quella clausola accede, tuttavia,	
	può essere e va rapportata ad ogni singola controversia che può insorgere tra i	
	soggetti interessati. Con la conseguenza, che la rinunzia a far valere la	
	clausola compromissoria in occasione di una controversia insorta tra i	10
	contraenti non comporta di per sè una rinunzia definitiva e complessiva della	H
	clausola arbitrale e, cioè, una rinuncia anche in relazione ad ogni altra	,
	controversia che possa insorgere tra i contraenti diversa da quella per la quale	

	entrambi le parti, o la parte interessata, hanno ritenuto di rinunziare. Piuttosto,	
	l'efficacia della rinunzia a far valere la clausola compromissoria è delimitata	
. <u> </u>	dalla specifica vicenda cui accede, lasciando, invece, che quella clausola	
	sopravviva per ogni altra controversia, salva l'ipotesi in cui le parti rinunziano	
	definitivamente alla clausola nel suo complesso, il che comporterebbe una	
	modifica dell'assetto assiologico del contratto che potrebbe essere operata	
	solo con il rispetto delle condizioni d forma e di sostanza di un patto	
	risolutivo degli effetti del patto compromissorio.	
	Risponde a questo principio anche l'orientamento espresso da questa Corte, in	
	altra occasione e anche se espresso avuto riguardo ad altra fattispecie, secondo	
	il quale è configurabile la rinuncia alla clausola compromissoria quando la	
	parte abbia promosso nei confronti dei medesimi contraddittori un giudizio	
•	davanti al giudice ordinario avente identità, totale o parziale, di oggetto,	
	perciò assimilabile, alla connessione di cause, di cui all'art. 40 c.p.c. (Cass., n.	
	13121/2004; 18643/2003; 874/1995; 1142/1993). E, in applicazione di tale	
	principio questa Corte ha escluso l'identità anche solo parziale tra il	
	procedimento monitorio proposto dalla parte locatrice per ottenere il	
:	pagamento dei canoni scaduti, avente quale causa petendi la validità e	
•	l'operatività del contratto di affitto di azienda stipulato con la controparte, ed	
T 188	il successivo giudizio arbitrale avente quale causa petendi la cessazione di	
	detto contratto di affitto e quale petitum non più il pagamento di una somma	
, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	di denaro, bensì il rilascio dei locali ceduti in affitto (Cass. 11 novembre 2011,	1
	n. 23651).	ØX.
	Ora, la Corte distrettuale di Milano ha mancato di applicare, nel caso	V
	concreto, questi essenziali principi ed ha, erroneamente, ritenuto che la	

rinuncia, per altro implicita, a far valere la clausola compromissoria in un giudizio vertente tra le parti (la rinunzia intervenuta nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 2323 del 1996) fosse estensibile ad ogni altro giudizio instauratosi tra le stesse parti e riferentesi allo stesso contratto (il giudizio conclusosi con la sentenza n. 3095 del 2007), nonostante, i due giudizi avessero diverso petitum e diversa causa petendi e la rinunzia non integrasse gli estremi di un patto risolutivo del patto compromissorio. Al riguardo, sia il Tribunale che la Corte distrettuale hanno escluso che il giudizio conclusosi con la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 2323 del 30 luglio 1996 fosse identico al giudizio deciso con sentenza n. 3095 del 2007 della stessa Corte di appello, oggetto del presente ricorso, perché diversi nel petitum che nella causa petendi. In particolare, come appare evidente, nel primo giudizio, definito dalla sentenza n. 2323 del 1996, Bevilacqua chiedeva una sentenza dichiarativa del suo diritto di proprietà, sul presupposto che la scrittura privata del 25 marzo 1982 fosse un contratto definitivo di compravendita, nel secondo giudizio, lo stesso Bevilacqua, chiedeva, invece, una sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 2932 cc., essendo stata qualificata la convenzione del 25 marzo 1982, siccome preliminare di vendita. A sua volta, emerge dalla sentenza impugnata che la rinunzia di cui si dice, della società Braidense consisteva nel fatto che la stessa società non aveva sollevato l'eccezione di incompetenza e di avere svolto una domanda riconvenzionale nell'ambito del medesimo giudizio, e al contrario non integrava gli estremi un patto risolutivo. In definitiva, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, è possibile giudicare nel merito dichiarando improponibile la domanda ex art. 2932 cc., proposta da

	Bevilacqua. Il comportamento processuale delle parti nonché la peculiarità	
	della questione di diritto proposta sono ragioni sufficienti per compensare le	
	spese giudiziali per tutti i gradi del giudizio.	
	PQM	
	La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e giudicando nel	
ŧ	merito dichiara improponibile la domanda ex art. 2932 cc., proposta da	
-	Bevilacqua. Compensa tra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio.	
	Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della	
<u> </u>	Corte di cassazione il 3 dicembre 2014	
	Il Consigliere relatore Automus Colin	
	Il Consigliere relatore Automus falmonia Il Presidente	
	025	
A		
	Il Funzionario Giadiziario	
	DEPOSITATO IN CANCELLERIA	
	Roma, 20 FEB. 2015	
	R Funzionario Characterio	
	May Mail	
•		
	·	
	8	